

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 8 giugno 2023

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “la Banca”)

e

le Delegazioni sindacali

FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN

(congiuntamente, le “Parti”)

Premesso che:

- le Parti, richiamando la costante e condivisa attenzione alle tematiche legate al benessere, alla tutela della salute, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all’inclusione, alla non discriminazione ed allo sviluppo sostenibile – che ha già determinato plurime misure ed iniziative che hanno contribuito positivamente al miglioramento della qualità di vita dei dipendenti della Banca – intendono proseguire nel percorso di sviluppo di misure ed iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e solidarietà sociale, in particolare a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita;
- alla luce delle previsioni dell’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015 in materia di “*Cessione dei riposi e delle ferie*”, l’art. 61 del CCNL 19.12.2019 ha definito le linee guida per l’istituzione della “Banca del tempo”;
- all’esito del complessivo confronto intercorso in merito a quanto precede, anche in coerenza con le determinazioni assunte dall’ExCo della Banca nell’ambito del piano di “Sustainability” avviato nel corso del 2022 le Parti hanno manifestato l’intenzione di introdurre l’istituto della Banca del tempo a favore dei dipendenti della Banca, in via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026;

si è convenuto quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Alla luce delle previsioni dell’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015, nonché di quanto disposto in proposito dal vigente CCNL, le Parti concordano di istituire in via sperimentale, a decorrere dal 1.1.2024 sino al 31.12.2026, la “Banca del tempo” (di seguito “BDT”).
3. L’istituto della BDT costituisce un monte ore annuale di permessi retribuiti di natura solidale a favore dei dipendenti che ne abbiano necessità per far fronte a gravi ed accertate situazioni familiari e/o personali, avendo esaurito le proprie dotazioni personali a qualsiasi titolo spettanti (ad es., ferie, banca delle ore, ecc.).

4. Durante la suddetta fase di sperimentazione, la BDT sarà alimentata:
 - (i) da parte dei dipendenti della Banca che volontariamente aderiranno all'iniziativa, attraverso la donazione di:
 - o giornata/e di ferie dell'anno di competenza eccedente/i la misura di legge;
 - o giornata/e di "Ex festività";
 - o ore di "Banca delle ore" / "ROL" maturate e non ancora scadute al momento della donazione;
 - (ii) da parte della Banca:
 - o con una dotazione annua fissata in 500 ore;
 - o con una ulteriore dotazione annua in misura pari alle donazioni di cui al punto (i) che precede, fino ad un massimo di ulteriori 200 ore;
 - o con una ulteriore dotazione annua di 50 ore destinate a permessi per attività di volontariato della Fondazione Deutsche Bank e che, per la parte eventualmente non utilizzata a tal fine entro il 30 di settembre, confluiranno nella complessiva dotazione di cui ai due punti che precedono.
5. Fermo restando quanto precede, le dotazioni della BDT potranno essere incrementate anche in corso d'anno attraverso ulteriori donazioni da parte dei dipendenti e della Banca in relazione a situazioni di particolare gravità (ad es., calamità naturali).
6. La donazione da parte dei dipendenti della Banca avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge / contratto nei confronti del donante.
7. Le dotazioni versate nella BDT hanno natura esclusiva di permesso retribuito e non potranno dar luogo in nessun caso ad ipotesi di monetizzazione delle stesse da parte dei relativi beneficiari.
8. Con apposita circolare saranno rese note le disposizioni operative e le relative tempistiche in merito alle donazioni dei dipendenti atte ad alimentare la BDT.
9. Le dotazioni presenti nella BDT saranno rese disponibili alle lavoratrici ed ai lavoratori che:
 - siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, per sé stessi e/o per figli e/o per coniuge / parte di un'unione civile / convivente di fatto e/o per genitori;
 - necessitino di assentarsi per assistere figli con handicap certificati ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992;
 - necessitino di assentarsi per esigenze legate a disagi comportamentali dei figli minorenni (e.g., tossicodipendenza, bulimia / anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES), disturbi specifici dell'apprendimento (DSA));
 - siano coinvolti in percorsi di sostegno / assistenza per episodi di abuso o violenza subiti, anche a livello familiare;
 - abbiano grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti / eccezionali che esauriscano nel corso dell'anno ogni altra causale di assenza a disposizione.
10. Le richieste di fruizione della BDT dovranno essere fatte pervenire alla Direzione HR, secondo le modalità operative e nei termini che verranno resi noti dalla Banca.

11. Le richieste dovranno in ogni caso essere adeguatamente documentate, in maniera tale da consentire alla Banca di verificare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, la sussistenza dei requisiti necessari al relativo accoglimento.
12. La fruizione dei permessi “Banca del tempo” è consentita a condizione che la lavoratrice e/o il lavoratore che ne faccia richiesta, oltre a rientrare in una delle categorie di cui all’art. 4 che precede, abbia esaurito tutte le proprie dotazioni annue personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti (compreso il completo smaltimento di eventuali ferie arretrate e/o di competenza dell’anno e/o di residui di “Banca delle ore”/altri permessi contrattuali retribuiti, nonché il ricorso alle dotazioni di cui alla Legge n. 104/1992 e permessi DSA).
13. L’utilizzo dei permessi “Banca del tempo”, che verrà concesso secondo il criterio di priorità determinato dall’ordine temporale di arrivo della relativa richiesta, potrà avvenire a giornate intere o a mezze giornate e non potrà eccedere in ogni caso un tetto massimo complessivo annuo pro-capite di fruizione pari a 15 giornate.
14. La Banca fornirà con cadenza periodica, tramite la intranet aziendale, appositi aggiornamenti in merito al monte ore delle dotazioni della BDT utilizzate e di quelle ancora disponibili nell’anno di competenza.
15. Per tutta la durata del presente Accordo, le dotazioni presenti nella BDT non utilizzate a fine anno si aggiungeranno a quelle dell’anno successivo.
16. Entro il mese di gennaio di ciascun anno di validità del presente accordo successivo al primo, la Banca fornirà alle OO.SS. una reportistica sull’utilizzo della BDT nel corso dell’anno precedente. Ad esito di detto invio, su proposta anche solo di una delle Parti, le Parti stesse si incontreranno per una valutazione congiunta di dette risultanze.
17. Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2026 per una valutazione congiunta in merito agli eventuali residui non ancora utilizzati delle dotazioni della BDT, nonché per valutare gli effetti del presente Accordo, compresi i termini di una eventuale proroga e/o rinnovo.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

